|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2017, n. 220**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18**

**agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante**

**norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione**

**internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure**

**comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di**

**protezione internazionale.**

(GU n.12 del 16-1-2018)

Entrata in vigore del provvedimento 31-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza

dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);

Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del

riconoscimento e della revoca dello status di protezione

internazionale (rifusione);

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 -

secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate

direttiva 2013/33/UE e 2013/32/UE, comprese nell'elenco di cui

all'allegato B della medesima legge secondo i principi e criteri

direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234;

Visto, in particolare, l'articolo 31, comma 5, della legge 24

dicembre 2012, n. 234, che autorizza il Governo ad adottare

disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi

adottati sulla base della delega conferita con la citata legge 7

ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore

dei medesimi decreti legislativi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante

attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime

sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della

qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di

protezione internazionale nonche' norme minime sul contenuto della

protezione riconosciuta, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante

attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le

procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e

della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione

della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei

richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva

2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e

della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in

materia di misure di protezione dei minori stranieri non

accompagnati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015,

n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il

riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma

dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,

n. 25;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella

seduta del 16 novembre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 18 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, della giustizia, della salute,

del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**

**Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1, e' sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della

protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, sono

insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che

forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il

coordinamento del Dipartimento per le liberta' civili e

l'immigrazione del Ministero dell'interno.

1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato un

numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non

inferiore a quattro individuati nell'ambito del contingente di

personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di

carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17

febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

aprile 2017, n. 46.»;

2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione

nazionale per il diritto di asilo, sono individuate le sedi e le

circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da

assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»;

3) al comma 2-bis, le parole da: «una o piu' sezioni» fino alla

fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' sezioni

fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero

territorio nazionale. Alle sezioni si applicano le disposizioni

concernenti le Commissioni territoriali.»;

4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del

principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera

prefettizia, con funzioni di presidente, nominato con decreto del

Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un

esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei

diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi

con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi

del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per

le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno,

sentita la Commissione nazionale. Il presidente della Commissione

svolge l'incarico in via esclusiva. Il decreto di nomina puo'

prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di

esse sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei

componenti della Commissione territoriale e' adottato previa

valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilita'

derivanti da situazioni di conflitto di interesse, diretto o

indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con funzioni di

presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno

o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e'

rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario

prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato

dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori

assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui

il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12,

comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per

l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti

istruttori e per la partecipazione dei medesimi funzionari alle

sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono essere

integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale

per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale come componente a tutti

gli effetti, quando, in relazione a particolari afflussi di

richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire

specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito

alla situazione dei Paesi di provenienza. Ove necessario, le

Commissioni possono essere presiedute anche da funzionari della

carriera prefettizia in posizione di collocamento a riposo da non

oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti

e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Commissione,

un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di

presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

5) al comma 4, dopo le parole: «con la presenza della

maggioranza dei componenti» sono inserite le seguenti: «di cui al

comma 3, settimo periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Le medesime disposizioni si applicano nel caso di

integrazione delle Commissioni territoriali ai sensi del comma 3,

nono periodo.»;

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di

formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime

Commissioni,» sono inserite le seguenti: «di monitoraggio della

qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni,»;

c) all'articolo 12, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del

componente funzionario amministrativo con compiti istruttori della

domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del

richiedente. Il funzionario istruttore sottopone la proposta di

deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4,

comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta

dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge

innanzi alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.».

**Art. 2**

**Disposizioni in materia di accoglienza**

**e di minori non accompagnati**

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: «Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di

violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione

dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;

b) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. **L'autorita' di pubblica sicurezza da' immediata comunicazione**

**della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della**

**Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i**

**minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi**

**degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative**

**disposizioni di attuazione del medesimo codice**, in quanto

compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza

predisposte, nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di

assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori

non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri

provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del

tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo

contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma

dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non

puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;

c) all'articolo 19-bis:

1) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano, ai fini

dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il sistema informativo

nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' le altre

banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le

modalita' di accesso per esse previste.».

2) al comma 9, dopo le parole: «Il provvedimento di

attribuzione dell'eta'» sono inserite le seguenti: «**e' emesso dal**

**tribunale per i minorenni** ed» e le parole: «degli articoli 737 e

seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 739»

nonche', in fine, dopo le parole «procedure di identificazione» sono

aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema informativo

nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5:

[*Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore.]*

1) al primo periodo, le parole: «e al giudice tutelare» sono

soppresse e dopo le parole: «codice civile» sono inserite le

seguenti: «, in quanto compatibili»;

2) al secondo periodo, le parole: «giudice tutelare» sono

sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;

b) al comma 6, le parole: «ed al giudice tutelare» sono

soppresse.

[*L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare*.]

3. All'articolo 11, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: «quando la tutela riguarda

fratelli o sorelle» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero

massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti

ragioni.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Autorita'

garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di

attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i

garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

collaborano costantemente con l'Autorita' garante per l'infanzia e

l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una

relazione sulle attivita' realizzate.»;

b) al comma 2, le parole: «titolo IX» sono sostituite dalle

seguenti: «titolo X, capo I,».

4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle

disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate

in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell'Unione europea, delle disposizioni

che disciplinano procedimenti giurisdizionali nonche' di quelle

relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e

alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Resta fermo

quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, del decreto

legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

**Art. 3**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal

presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

**Art. 4**

**Disposizioni transitorie**

1. Fino alla nomina dei componenti di cui al contingente di

personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di

carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17

febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento

della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, continuano ad operare nella

composizione e con le modalita' vigenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e

comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo

il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),

numero 2), si applicano in relazione agli esami socio-sanitari

disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Poletti, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |